


INCOSTITUZIONALE LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE SE IL PROCESSO SI RINVIA PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LEGATI AL COVID.

a cura di Ottavia Murro



Scarica la [Sentenza n. 140 - 2021](#)

Scarica il [Comunicato stampa](#)

Diamo immediata notizia della Sentenza n. 140, depositata oggi, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo **l'articolo 83, comma 9**, del decreto legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione «per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020».

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Roma (r.o. n. 159 del 2020), in riferimento al principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.), sotto il profilo della denunciata violazione per **insufficiente determinatezza della fattispecie legale** dalla quale consegue la sospensione della durata del termine di prescrizione dei reati nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020. Come noto, il rispetto del principio di legalità richiede che la norma, la quale in ipotesi ampli la durata del termine di prescrizione (art. 157 cod. pen.), ovvero ne preveda il prolungamento come conseguenza dell'applicazione di una regola processuale, sia **«sufficientemente determinata» (sentenza n. 278 del 2020), e, ove tale, sia anche non retroattiva (e pertanto applicabile solo a reati commessi successivamente alla data della sua entrata in vigore).**

Invece la norma attualmente censurata, nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, rinvia a una regola processuale, recante la sospensione del processo, il cui contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell'ufficio giudiziario, così esibendo un **radicale deficit di determinatezza**, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione.

Riportiamo, di seguito, il comunicato stampa.

*Contrasta con il **principio di legalità la sospensione della prescrizione** prevista qualora il **capo dell'ufficio giudiziario adotti un provvedimento di rinvio dell'udienza penale**, nell'ambito di misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.*

*E' quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 140, depositata oggi (redattore Giovanni Amoroso) **dichiarando illegittimo l'articolo 83, comma 9, del decreto legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione «per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020».***

In particolare, la Corte ha ravvisato la violazione del principio di legalità (sancito dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione) perché il rinvio delle udienze, cui si ricollega la sospensione della prescrizione, costituisce il contenuto soltanto eventuale di una misura organizzativa che il capo dell'ufficio giudiziario può adottare, quale facoltà solo genericamente delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire.

La sentenza spiega che la previsione normativa della sospensione del decorso della prescrizione ha valenza

sostanziale in quanto determina un allungamento complessivo del termine di estinzione del reato e, dunque, ricade nell'area di applicazione del principio di legalità che richiede – proprio perché incide sulla punibilità – che la fattispecie estintiva sia determinata nei suoi elementi costitutivi in modo da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità.

*La norma censurata, nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, rinvia a una regola processuale non riconducibile alle ipotesi indicate nell'articolo 159 del Codice penale, in quanto il suo **contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative** del capo dell'ufficio giudiziario, «così esibendo un **radicale deficit di determinatezza**, per legge, della fattispecie, con conseguente **lesione del principio di legalità** limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione».*